



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 524 del 2016, proposto da:

Annamaria Barilari, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mussoni, Davide Morri, con domicilio eletto presso lo studio Guido Mascioli in Bologna, via Santo Stefano 30;

***contro***

Comune di Rimini non costituito in giudizio;

***nei confronti di***

Barbara Vinci non costituita in giudizio;

***per l'annullamento e/o la correzione,***

del verbale delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Elettorale Centrale del 16.6.2016 nella parte in cui non contempla tra gli eletti la ricorrente e, contestualmente, di tutti gli atti preordinati e connessi relativi alle elezioni amministrative del 5 giugno 2016 del Consiglio Comunale di Rimini, compresa per quanto di interesse rispetto ai motivi di cui al presente ricorso la deliberazione di C.C. n. 34 del 5.7.2016 recante ad oggetto convalida del Sindaco e

dei consiglieri comunali proclamati eletti, per la conseguente sostituzione formale della ricorrente al nono posto in graduatoria, in luogo del signor Casadei Giovanni, da cui discende la sostituzione sostanziale all'interno del Consiglio comunale invece di Vinci Barbara, classificatasi quattordicesima, prima dei non eletti, ma entrata a far parte del Consiglio comunale a seguito della nomina ad assessore di Morolli Mattia Mario (consigliere comunale che ha riportato il maggior numero di preferenze);

nonché di tutti gli atti conseguenti e presupposti se ed in quanto connessi e rilevanti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 31 ottobre 2017 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stato chiesto l'annullamento e/o la correzione del verbale delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti dell'Ufficio elettorale centrale del 16.6.2016 nella parte in cui non contempla tra gli eletti la ricorrente e, contestualmente, di tutti gli atti preordinati e connessi relativi alle elezioni amministrative del 5.6.2016 del Consiglio comunale di Rimini, compresa - per quanto di interesse rispetto ai motivi di cui al presente ricorso - la deliberazione di CC n. 34 del 5.7.2016 recante ad oggetto " Convalida del sindaco e dei consiglieri comunali proclamati eletti, per la conseguente sostituzione formale della ricorrente al nono posto in graduatoria, in luogo del signor Casadei Giovanni, da cui discende la sostituzione sostanziale all'interno del consiglio comunale invece di Vinci Barbara, classificatasi quattordicesima, prima dei non eletti, ma entrata a far

parte del consiglio comunale a seguito della nomina ad assessore di Morolli Mattia Mario (consigliere comunale che ha riportato il maggior numero di preferenze).

In punto di fatto giova richiamare gli eventi :

- a). in data 5.6.2016 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del sindaco e dal consiglio comunale di RIMINI;
- b). la signora Barillari ha partecipato - quale candidato alla carica di consigliere comunale nella lista Partito democratico - ottenendo (alla fine) n. 247 preferenze personali;
- c). nel ricorso sostiene che, esaminando la documentazione relativa alle operazioni di scrutinio, ha rilevato errori di portata tale da inficiare il risultato finale dei voti di preferenza; in particolare è errata la trascrizione del numero delle preferenze riportate nelle sezioni elettorali 10, 51, 53, 29.

La ricorrente prospetta i seguenti motivi di diritto :

- 1). Eccesso di potere per erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, errata trascrizione dei voti preferenza, travisamento dei fatti.

In particolare :

- a). Prospetta che nel seggio elettorale n. 53 non le è stato assegnato alcun voto, anche se oltre a lei in quel seggio ha votato anche la madre.

Riporta la dichiarazione della signora Teresa Pulini circa il fatto che aveva riportato n. 19 preferenze.

- b). Poi passa ad esaminare il seggio n. 51 che attribuisce n. 4 preferenze alla ricorrente. Tuttavia nella documentazione ufficiosa relativa ai risultati provvisori la ricorrente sostiene di aver riportato 46 preferenze.
- c). Con riferimento alla sezione 10 mancherebbero 3 preferenze.
- d). Anche per la sezione n. 29 mancherebbero alcune preferenze (1).

Il Collegio ha richiesto chiarimenti con ordinanza istruttoria n. 56/2017.

In data 1.3.2017 controparte ha ottemperato con deposito di relazione e documenti.

Ha chiarito anche che :

- a). in relazione a quanto evidenziato nel ricorso non è dato sapere se nei verbali depositati presso l'Ufficio centrale e utilizzati per il riepilogo dei voti erano o meno indicati i voti di preferenza reclamati dalla ricorrente;
- b). per quanto concerne le sezioni nn. 10 e 29 , nell'esemplare dei verbali depositati presso la segreteria del comune sono effettivamente presenti, rispettivamente, n. 3 e n. 1 voto di preferenza a favore di Annamaria Barillari;
- c). per la sezione n. 53 nell'esemplare del verbale depositato presso la segreteria del comune non risulta alcun voto di preferenza a favore della ricorrente;
- d). nell'esemplare del verbale della sezione n. 51, depositato presso la segreteria del comune, sono indicate n. 4 preferenze a favore di Annamaria Barillari, corrispondenti a quelle assegnate dall'ufficio centrale e corrispondenti anche alla comunicazione effettuata dal presidente del seggio alla chiusura delle votazioni.

Alla luce dei chiarimenti forniti da controparte, con la detta nota istruttoria di riscontro, il Collegio verifica che – per le sezioni nn. 10 e 29 – si sono effettivamente verificati gli errori dedotti dalla ricorrente.

Per la Sezione 53 – dalla relazione conclusiva di controparte – si evince che : “non risulta alcun voto di preferenza a favore della ricorrente”. In realtà, invece, dal documento depositato (sezione n. 53) a favore della Barillari sono scritte n. 19 preferenze.

Il Collegio ha ritenuto di dover disporre un supplemento di istruttoria in relazione a tale sezione n. 51 (cfr., ordinanza n. 441/2017).

La Prefettura di Rimini ha ottemperato e depositato ulteriori note in data 19.9.2017. Dalle stesse risulta che <dalle operazioni di verifica sul modello 220/AR “verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di Sezione” si è constatato che alla pagina 64 riguardante la lista n. 12 con contrassegno Partito Democratico si riporta l'indicazione dei candidati alla carica di consigliere comunale e precisamente al n. d'ordine 3, in corrispondenza del nominativo della ricorrente, risultano 4 (quattro) voti di preferenza. Dal successivo riscontro con il modello 262/AR “esemplare di

tabella di scrutinio con frontespizio stampato in rosso” alla pagina 118 si è costatata la attribuzione alla predetta candidata Annamaria Barillari n. 4 (quattro) voti di preferenza, analogamente a quanto risultante dal verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale di Sezione. Tanto premesso, si rappresenta che, ai fini della decisione del contenzioso di cui trattasi, questo Ufficio ha riscontrato la esatta corrispondenza del conteggio delle preferenze riportate in entrambi i documenti, relativi alle consultazioni amministrative, svoltesi il 5.6.2016>.

Dunque alla ricorrente – all’esito di due supplementi di istruttoria disposti dal Collegio - potrebbero essere attribuite – soltanto – n. 23 preferenze mancanti (3 per la sezione n. 10; e 1 per la sezione n. 29; e 19 per la sezione n. 51).

Tali preferenze non portano alla proclamazione dell’elezione della ricorrente ma modificano la graduatoria in ragione dei voti validi conseguiti (e non attribuiti).

Tale circostanza è idonea a radicare l’interesse alla proposizione e coltivazione del gravame in ragione anche di un possibile avvicendamento tra i candidati eletti e quelli non eletti ma collocati in graduatoria.

L’impugnativa deve essere accolta – nei limiti delle risultanze emerse dalle disposte verificazioni – stante il diritto della ricorrente ad una migliore collocazione in graduatoria (anche dei candidati non eletti).

A tal fine, l’Amministrazione adotterà i relativi provvedimenti in merito.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando :

Accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Rimini al pagamento delle spese del giudizio che liquida a favore della parte ricorrente nella misura di € 2000,00 oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Giuseppe La Greca, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Maria Ada Russo**

**IL PRESIDENTE**

**Giancarlo Mozzarelli**

**IL SEGRETARIO**